



Modernised EU
Social Security Coordination

La nuova regolamentazione comunitaria

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PENSIONI**




Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche


Le norme in materia pensionistica del regolamento CEE n. 1408/71 non risultano modificate in modo rilevante dal regolamento (CE) n. 883/2004



Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche



capitoli 4 (**articoli da 44 a 49**)
e 5 (**articoli da 50 a 60**)
del regolamento (CE) **n. 883/2004**,
come modificato dal regolamento
(CE) **n. 988** del 16 settembre 2009



capo V (**articoli da 43 a 53**)
del regolamento di applicazione (CE)
n. 987 del 16 settembre 2009



Disposizioni generali

Il capitolo 4 (articoli da 44 a 49)



riporta le disposizioni specifiche relative alle prestazioni per invalidità erogate in base alle legislazioni di tipo A

Il capitolo 5 (articoli da 50 a 60)



contiene le disposizioni relative alle pensioni di vecchiaia, ai superstiti e di invalidità degli Stati con legislazioni di tipo B



Disposizioni generali

Prestazioni di invalidità

Legislazione di tipo A



Qualsiasi legislazione in base alla quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione


Legislazione di tipo B




Qualsiasi legislazione in base alla quale l'importo delle prestazioni di invalidità è collegato alla durata dei periodi di assicurazione




Disposizioni generali



La persona che sia stata soggetta alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni in base alle disposizioni contenute nel capitolo 5



La legislazione italiana rientra tra le legislazioni di tipo B




Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione italiana si applica il capitolo 5



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Efficacia della domanda di pensione

Tutti gli Stati membri interessati



in linea di principio procedono alla contemporanea liquidazione della prestazione

L'interessato nella domanda



deve precisare gli Stati per i quali intende differire la liquidazione della prestazione di vecchiaia

Art. 50 reg. 883/2004


Art. 46 reg. 987/2009



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali


Efficacia della domanda di pensione

Le Istituzioni in causa



sono tenute a fornire su richiesta dell'interessato le informazioni sugli effetti del differimento

Le Sedi



potranno acquisire le informazioni sulle legislazioni nazionali consultando la pubblicazione MISSOC


Art. 50 reg. 883/2004

Art. 46 reg. 987/2009




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Rinuncia alla domanda di pensione



La revoca o rinuncia ad una domanda di prestazioni a carico di un determinato Stato membro non si estende alle domande di prestazioni a carico delle legislazioni degli altri Stati membri



viene meno, per qualsiasi tipo di pensione, l'obbligo della trattazione contestuale della domanda a carico di tutti gli Stati membri cui l'assicurato era stato soggetto

Art. 46 reg. 987/2009

PAPER SED P10000 – PUNTO 7.4.11




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

**Rinuncia alla domanda di pensione
effetti sull'integrazione al trattamento minimo**



Nel caso di rinuncia alla domanda di prestazione a carico di uno Stato membro la prestazione italiana sarà posta in pagamento nell'importo a calcolo


circolare n. 260 del 11 ottobre 1995




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Calcolo delle prestazioni

Se l'interessato soddisfa le condizioni per ottenere la prestazione soltanto ai sensi di uno o più Stati membri




le Istituzioni di tali Stati
non tengono conto



dei periodi maturati in base alle legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, se da tale esclusione deriva una prestazione di importo più favorevole



Art. 50 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Calcolo delle prestazioni

Per la liquidazione delle prestazioni
a carico dell'assicurazione italiana
devono essere presi in considerazione




i periodi degli Stati
che liquidano la prestazione

e

i periodi degli Stati
necessari per il diritto


Art. 50 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Calcolo della prestazione italiana

Nel caso di domande di pensione presentate da persone che fanno valere periodi di assicurazione in due o più Stati comunitari se i periodi degli Stati che non concedono la prestazione non sono necessari per il diritto si effettuerà un doppio calcolo




Il primo con esclusione
di detti periodi



Il secondo includendo
tali periodi


Art. 50 reg. 883/2004




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

Ricalcolo delle prestazioni

Gli Stati che hanno già concesso una prestazione procedono ad un nuovo calcolo




man mano che le condizioni per il diritto sono soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni




qualora l'interessato richieda la liquidazione di una pensione di vecchiaia che aveva differito

Art. 50 reg. 883/2004




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali


Ricalcolo delle prestazioni



Non occorre un nuovo calcolo se i periodi maturati negli altri Stati membri sono stati già considerati per la concessione della prestazione




In questi casi si effettuerà una ricostituzione della pensione solo per inserire i dati relativi alla prestazione estera



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 disposizioni generali

**Legislazione applicabile
per l'accertamento del diritto**

Ai fini del perfezionamento
del diritto alle prestazioni




si deve far riferimento esclusivamente
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dalla legislazione di ciascuno Stato



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Calcolo della pensione autonoma

Se la persona assicurata può far valere un diritto a pensione in base ai soli periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato



l'Istituzione competente di tale Stato determina l'importo della pensione unicamente in base ai periodi compiuti sotto la propria legislazione


Art. 52 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Doppio calcolo

L'Istituzione competente è tenuta a procedere anche al calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata



al fine di accertare se all'interessato possa spettare un pro-rata di importo più favorevole rispetto a quello della pensione autonoma

Art. 52 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Doppio calcolo


Nel caso in cui la prestazione autonoma sia sempre di importo pari o superiore a quello del pro-rata, l'Istituzione competente di tale Stato può, a determinate condizioni, non effettuare il doppio calcolo

Art. 52 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni


Non si procede al doppio calcolo se



La legislazione è indicata nell'allegato VIII, parte 1



Non si deve applicare l'articolo 57 in relazione a periodi maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro



Non sia applicabile una legislazione che prevede clausole anticumulo


Art. 52 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883 Liquidazione delle prestazioni

L'Italia non figura nell'allegato VIII

Se il diritto a pensione è perfezionato
sulla base dei soli periodi assicurativi italiani




al fine di determinare e porre in pagamento la
prestazione più favorevole si dovrà procedere
in ogni caso anche al calcolo secondo i criteri
del pro-rata



Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883 Liquidazione delle prestazioni

Calcolo della retribuzione dei redditi pensionabili e del montante contributivo

L'Istituzione competente determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica



per il calcolo delle prestazioni italiane, per la determinazione delle retribuzioni e/o redditi pensionabili e del montante contributivo, si prenderanno a riferimento unicamente i periodi di assicurazione maturati in Italia



Art. 56 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

L'Istituzione competente non deve effettuare il cumulo e non può concedere alcuna prestazione



se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno


e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione

Art. 57 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883 Liquidazione delle prestazioni

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno




Devono essere presi in considerazione da parte dell'Istituzione o delle Istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l'interessato può far valere almeno un anno di assicurazione

Art. 57 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883 Liquidazione delle prestazioni

Periodi di assicurazione inferiori ad un anno



Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57 devono essere presi in considerazione tutti periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza utili per il diritto o per la misura della prestazione

Art. 57 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883 Liquidazione delle prestazioni

Attribuzione di un'integrazione

Al titolare di pensione, liquidata in applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima prevista dalla legislazione di tale Stato


Art. 58 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Attribuzione di un'integrazione

L'integrazione al trattamento minimo prevista dalla legislazione italiana figura tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo



tali prestazioni sono erogate dallo Stato di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione di tale Stato e sono a suo carico


Art. 70 reg. 883/2004



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Liquidazione delle prestazioni

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro devono essere applicate anche alle prestazioni liquidate in regime comunitario



Le variazioni per adeguamenti periodici al costo della vita si applicano direttamente sulla pensione già calcolata




Le variazioni dovute a modifiche normative comportano un nuovo calcolo della prestazione



Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Ricostituzione delle pensioni


Decisione CASSTM n. 105 del 1975
sostituita dalla Dec. P1 del 12/6/2009

L'Istituzione che attribuisce un'integrazione



informa l'Istituzione competente di ogni Stato membro in causa e chiede gli importi aggiornati delle prestazioni

L'Istituzione competente di ciascun altro Stato membro




comunica ogni anno, in gennaio, l'importo della prestazione


PAPER SEDs P11000 - P12000 - P13000




Capitolo 5 del regolamento (CE) n.883 Disposizioni anticumulo



Gli importi delle prestazioni erogate da uno Stato derivanti da contribuzione volontaria o facoltativa non sono soggetti alle clausole anticumulo



Per l'applicazione delle clausole anticumulo, la prestazione può essere ridotta, al massimo, dell'importo della prestazione o dei redditi esteri



La prestazione pro-rata non può essere soggetta ad alcuna riduzione, sospensione o soppressione se vi è cumulo con prestazioni della stessa natura


Art. 53 reg. 883/2004



Liquidazione delle prestazioni

Liquidazione provvisoria di una prestazione

Ogni Istituzione, che nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione, rilevi che l'interessato ha diritto ad una prestazione autonoma liquida tale prestazione senza indugio



La prestazione è da considerare provvisoria se l'importo erogato può essere modificato con il completamento della fase istruttoria della domanda

Art. 50 reg. 987/2009



Liquidazione delle prestazioni

Liquidazione provvisoria di una prestazione

Se nel corso dell'istruttoria si rilevi che il richiedente ha diritto ad una prestazione in pro-rata e non sono disponibili tutti gli elementi che permettono un calcolo definitivo della prestazione

viene erogata una prestazione provvisoria d'importo per quanto possibile vicino a quello che probabilmente sarà erogato in modo definitivo

Art. 50 reg. 987/2009



Liquidazione delle prestazioni

Nuovo calcolo della prestazione provvisoria

La prestazione pagata a titolo provvisorio sarà calcolata nuovamente nel momento in cui tutti gli elementi saranno disponibili


Art. 50 reg. 987/2009




Liquidazione delle prestazioni

Liquidazione provvisoria di una prestazione


Le disposizioni in materia di acconti provvisori e anticipi su prestazioni trovano applicazione anche nel caso di



Trasformazione delle pensioni d'invalidità in vecchiaia



Ricalcolo d'ufficio per concessione di pensione da parte degli altri Stati membri




Ricalcolo per modifiche delle norme nazionali

Art. 51 reg. 987/2009



Comunicazioni tra istituzioni

In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione l'Istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio



alla persona interessata




a ciascuna delle Istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto

PAPER SED P6000


Art. 51 reg. 987/2009



Comunicazione delle decisioni al richiedente



Ogni Istituzione comunica al richiedente la decisione presa specificando i mezzi e i termini per un eventuale ricorso



L'Istituzione di contatto trasmette al richiedente ed alle altre Istituzioni interessate una nota che riepiloga tutte le decisioni



Comunicazione delle decisioni al richiedente

La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente


nella lingua
dell'Istituzione

o in una lingua di sua scelta
riconosciuta come lingua ufficiale
delle Istituzioni comunitarie

Il richiedente qualora rilevi che le decisioni
abbiano avuto effetti lesivi dei suoi diritti


ha il diritto di chiedere
un riesame delle decisioni

Art. 48 reg. 987/2009




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A




Le prestazioni devono essere liquidate a carico dell'Istituzione che applica la legislazione di tipo A alla quale la persona era soggetta al momento dell'insorgere dello stato invalidante



In assenza di un diritto a carico di detta Istituzione, la prestazione verrà concessa a carico dell'Istituzione che applica la legislazione di tipo A in base alla quale l'interessato può ancora far valere un diritto

Art. 44 reg. 883/2004




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

**Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B
o a legislazioni di tipo A e di tipo B**

Si applicano i criteri previsti dalle disposizioni
contenute nel capitolo 5

Art. 46 reg. 883/2004



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Persone soggette a legislazioni di tipo A e di tipo B


Se l'interessato è stato soggetto a una legislazione di tipo B e l'incapacità al lavoro sorge mentre è soggetto a una legislazione di tipo A

beneficia della prestazione esclusivamente a carico dell'Istituzione di tale legislazione se

non faccia valere un eventuale diritto a pensione di vecchiaia


non sia necessario far ricorso a periodi maturati sotto una legislazione di tipo B

Art. 46 reg. 883/2004



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Per le prestazioni italiane d'invalidità, visto che la legislazione italiana rientra tra le quelle di tipo B, dovranno essere applicate le disposizioni contenute nel capitolo 5



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità


Accertamento dello stato invalidante tabelle di concordanza

La decisione dell'Istituzione di uno Stato membro, in merito allo stato di invalidità del richiedente, non si impone all'Istituzione di ogni altro Stato membro in causa



salvo in caso di concordanza di cui alle tabelle contenute nell'allegato VII del regolamento n. 883


Art. 46 par. 3 reg. 883/2004



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità


Accertamento dello stato invalidante tabelle di concordanza

È prevista la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità tra l'Italia ed il Belgio e tra l'Italia e la Francia, limitatamente ai regimi indicati nell'allegato VII




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Accertamento dello stato invalidante tabelle di concordanza




Il giudizio negativo in merito allo stato invalidante espresso da un'Istituzione di uno Stato non è vincolante per le Istituzioni degli altri Stati



Il giudizio emesso a seguito di ricorso non si impone alle altre Istituzioni

Art. 46 par. 3 reg. 883/2004




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Aggravamento dell'invalidità

Nel caso in cui l'interessato sia stato soggetto a legislazioni di tipo B ovvero a legislazioni di tipo A e di tipo B si applicano integralmente le disposizioni contenute nel capitolo 5


Art. 47 reg. 883/2004



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni d'invalidità


Aggravamento dell'invalidità

Ove l'interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro



le prestazioni sono erogate dall'Istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento dell'insorgere dell'aggravamento

Art. 47 reg. 883/2004




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

La trasformazione deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalle legislazioni interessate e in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo 5

Art. 48 reg. 883/2004




Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni d'invalidità

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

In caso di trasformazione in prestazioni di vecchiaia delle prestazioni d'invalidità concesse in base ad una legislazione di tipo A se non risultino ancora soddisfatte le condizioni necessarie per la pensione di vecchiaia a carico di uno o più altri Stati membri, questi ultimi, a decorrere dalla data di trasformazione, metteranno in pagamento una prestazione d'invalidità, calcolata in applicazione delle disposizioni del capitolo 5

Art. 48 reg. 883/2004



Capitolo 4 del regolamento (CE) n.883 disposizioni particolari pensioni di invalidità

Ricalcolo delle prestazioni d'invalidità erogate in base a legislazioni di tipo A


Le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di tipo A di uno Stato membro vengono ricalcolate, in base alle norme contenute nel capitolo 5, nel caso in cui il beneficiario diventi titolare di prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro

Art. 48 reg. 883/2004




Disposizioni particolari pensioni di invalidità

Presentazione della domanda di pensione d'invalidità per le persone soggette a legislazione di tipo A



Deve essere presentata all'Istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, seguita da invalidità, o dell'aggravamento



può, in alternativa, essere presentata all'Istituzione del luogo di residenza che la inoltra all'Istituzione competente


Art. 45 reg. 987/2009



Disposizioni particolari pensioni di invalidità

Istituzione abilitata a prendere la decisione nei casi di concordanza della condizioni di invalidità

L'Istituzione di contatto è abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente



se la legislazione applicata da detta Istituzione è indicata nell'allegato VII



se sono soddisfatti, ai sensi di tale legislazione, anche i requisiti diversi da quelli relativi al grado d'invalidità


Art. 49 reg. 987/2009



Disposizioni particolari pensioni di invalidità

Istituzione abilitata a prendere la decisione nei casi di concordanza della condizioni d'invalidità

L'Istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo è abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente



se in capo all'Istituzione di contatto non sono soddisfatti i requisiti richiesti


Art. 49 reg. 987/2009



Disposizioni particolari pensioni di invalidità

Istituzione abilitata a prendere la decisione nei casi di concordanza della condizioni di invalidità

L'Istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo è abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente




se non sono soddisfatti i requisiti richiesti né in capo all'Istituzione di contatto né per l'Istituzione dello Stato membro di ultima assicurazione

Art. 49 reg. 987/2009




Disposizioni particolari pensioni di invalidità

In assenza di concordanza della decisione in merito alle condizioni d'invalidità



Ogni Istituzione può far esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d'invalidità




Ciascuna Istituzione deve prendere in considerazione documenti, referti medici ed informazioni di carattere amministrativo raccolti dall'Istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro

Art. 49 reg. 987/2009



Accertamenti sanitari

Nel caso di visite mediche effettuate dall'INPS per conto delle Istituzioni estere



l'importo da chiedere a rimborso dovrà corrispondere a quanto effettivamente speso

PAPER SEDs S020 – S061 - S062 - S063 - S064


Art. 82 reg. 883/2004

Art. 87 reg. 987/2009




Presentazione delle domande di altre prestazioni

Istituzione alla quale vanno presentate le domande



Istituzione del luogo di residenza



Istituzione dello Stato di ultima assicurazione

Se la persona non è mai stata soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, l'Istituzione di tale Stato inoltrerà la domanda all'Istituzione dello Stato di ultima assicurazione


Art. 45 reg. 987/2009



Presentazione delle domande di altre prestazioni

La data di presentazione della domanda si considera valida per tutte le Istituzioni interessate

Se il richiedente non comunica le informazioni relative all'attività o alla residenza in un altro Stato membro




la data in cui il richiedente completa la domanda o presenta una nuova domanda è considerata come la data di presentazione della domanda all'Istituzione che applica la legislazione in questione

Art. 45 reg. 987/2009




Istruttoria delle domande


L'Istituzione di contatto




Istruisce la domanda di prestazione in base alla propria legislazione



Promuove lo scambio di dati tra le Istituzioni interessate



Comunica il riepilogo delle decisioni




Fornisce al richiedente le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa

Art. 47 reg. 987/2009



Istruttoria delle domande


L'Istituzione di contatto trasmette a tutte le Istituzioni interessate






Istruttoria delle domande

L'Istituzione di contatto trasmette a tutte le Istituzioni interessate



Le informazioni relative alla carriera assicurativa del richiedente

PAPER SED P4000



La documentazione disponibile segnalando l'eventuale documentazione che sarà trasmessa successivamente


Art. 47 reg. 987/2009




Istruttoria delle domande

Ogni Istituzione interessata


PAPER SED P5000



Comunica all'Istituzione di contatto e ad altre Istituzioni interessate i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione



Procede al calcolo dell'importo delle prestazioni



Comunica all'Istituzione di contatto ed alle altre Istituzioni interessate le proprie decisioni

Art. 47 reg. 987/2009


PAPER SED P6000




Istruttoria delle domande

Ogni Istituzione interessata

Informa l'Istituzione di contatto e le altre Istituzioni interessate qualora rilevi che siano da applicare



le disposizioni dell'articolo 57 per periodi inferiori a un anno



le disposizioni dell'articolo 44 per pensioni d'invalidità a carico di legislazioni di tipo A

Art. 47 reg. 987/2009



Istruttoria delle domande ulteriori informazioni

Richiesta di ulteriori informazioni



PAPER SED P8000

Risposta a richiesta di ulteriori informazioni



PAPER SED P9000

Comunicazione di ulteriori informazioni senza un'espressa richiesta



PAPER SED P10000

Art. 47 reg. 987/2009



Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

Le prestazioni italiane elencate nell'allegato X


- le pensioni sociali
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili
- le pensioni e le indennità ai sordomuti
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili
- l'integrazione della pensione minima
- l'integrazione dell'assegno di invalidità
- l'assegno sociale
- la maggiorazione sociale

Art. 70 reg. 883/2004



Prestazioni orfanili

Dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione




sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche


per decessi successivi al 31 marzo 2010




Disposizioni transitorie



Il regolamento (CE) n. 883/2004 non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione



È possibile acquisire un diritto a prestazione in base al regolamento (CE) n. 883/2004 anche nei casi in cui tale diritto si riferisca ad eventi verificatisi anteriormente al 1° maggio 2010



La decorrenza e i relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° maggio 2010

Art. 87 reg. 883/2004


Artt. 93 - 94 reg. 987/2009



Disposizioni transitorie

Riesame di pratiche già definite

Le prestazioni già liquidate possono a domanda essere revisionate in base alla nuova regolamentazione



Se la domanda è presentata entro due anni la decorrenza sarà dal 1° maggio 2010



Se la domanda è presentata dopo due anni la decorrenza sarà fissata dalla data di presentazione della domanda

Art. 87 reg. 883/2004

Artt. 93 - 94 reg. 987/2009



Disposizioni transitorie

Riesame domande in corso di definizione

Per le domande di pensione in corso di definizione alla data del 30 aprile 2010 si effettuerà un doppio calcolo



per i diritti spettanti fino al 30 aprile 2010 in base al reg. CEE n. 1408/71



per i diritti spettanti dal 1° maggio 2010 in base alla nuova regolamentazione

Art. 87 reg. 883/2004

Artt. 93 - 94 reg. 987/2009



Disposizioni transitorie

Riesame d'ufficio

Per le domande di pensione già definite non si dovrà di norma procedere al riesame d'ufficio

Nel caso venga presentata una domanda di pensione a carico di uno Stato membro in relazione ad un evento che abbia già dato luogo, anteriormente al 1° maggio 2010, alla liquidazione di una pensione da parte dell'Istituzione di un altro Stato, detta Istituzione dovrà procedere d'ufficio, sulla base delle nuove norme, alla revisione della pensione già liquidata

Art. 87 reg. 883/2004

Artt. 93 - 94 reg. 987/2009



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace






Definizioni

In base al par. 1 ultima frase dell'articolo 57

Per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente





Definizioni

Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura

Art. 53 par. 1 reg. 883/2004







Definizioni

Istituzione di contatto

L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito "istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica

Art. 47 del reg. 987/2009





Informazioni ai cittadini

- MISSOC:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=it>

The screenshot shows the website interface for the European Commission's 'Occupazione, affari sociali e pari opportunità' section. The main heading is 'Sistemi di protezione sociale - MISSOC'. The page includes a navigation menu with 'Cosa facciamo', 'Novità', 'Biblioteca on-line', and 'Chi siamo'. A sidebar on the left lists various topics like 'Mobilità in Europa', 'Diritti di sicurezza sociale', and 'Pensioni - EULISSES'. The main content area features a section titled 'Sistemi di protezione sociale - MISSOC' with a sub-heading 'Cos'è il MISSOC?'. The text explains that MISSOC is a reciprocal information system for social protection in the EU, providing detailed and comparable information on social protection systems across European countries. It lists three key points: 31 countries (including EU members, Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland), 12 main sectors of social protection (healthcare, sickness insurance, maternity benefits, disability, old-age pensions, unemployment, etc.), and 300 detailed categories. Below this, there are links for 'Ulteriori informazioni' (Notizie, Eventi, Pubblicazioni) and 'Documenti correlati' (Organisation of social protection - charts and descriptions - July 2009, Social protection of the self-employed - July 2009, MISSOC info 2/2009 - (Re)integration of people with disabilities into employment, MISSOC info 1/2009 - Developments in).

